




Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente



UM008i

Definizione delle linee di di-
stanza dalle acque e modo di
procedere in caso di minori
distanze (art. 78 LPTC)

 Promemoria

1 Sommario

1	Sommario	1
2	Introduzione	1
3	Disposizioni legali	1
4	Messa in atto delle disposizioni	1
5	Criteri per le eccezioni a queste distanze	2

2 Introduzione

Con l'entrata in vigore della nuova Legge cantonale sulla pianificazione del territorio (LPTC) del 1 novembre 2005, nell'art. 78 vennero inserite a livello cantonale disposizioni sulle distanze degli edifici e impianti dalle acque. Dette disposizioni sostituiscono le eventuali regolamentazioni delle leggi edilizie comunali. Il Promemoria si propone di contribuire alla loro messa in atto quanto mai uguale nell'intero Cantone.

3 Disposizioni legali

Con la revisione dell'Ordinanza sulla protezione delle acque del 1999, l'Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA, art. 21) venne completata come segue: I Cantoni devono fissare lo spazio riservato alle acque in modo da garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque.

In virtù del Piano direttore cantonale (PDC) emanato dal Governo il 19.11.2002 e approvato dal Consiglio federale, sotto la responsabilità dell'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) devono essere create le basi per il concreto fabbisogno di spazio e il genere di garanzia a lungo termine (PDC, Capitolo 3.9 Acque di superficie e pesca, Settore C).

Per le costruzioni e gli impianti vanno osservate le linee di distanza dalle acque stabilite dall'ordinamento base dei Comuni. Dove le linee di distanza dalle acque sono assenti vale, all'interno della zona edificabile una distanza di 10 m e al di fuori della zona edificabile di almeno almeno 20 m, misurata a partire dalla linea d'intersezione tra il livello medio estivo dell'acqua e la scarpata di sponda. In presenza di circostanze particolari, segnatamente in caso di modifiche a costruzioni ed impianti esistenti, l'autorità competente per l'autorizzazione, sentita l'autorità cantonale specializzata, può concedere eccezioni a queste distanze, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. (art. 78 cpv. 1 e 2 LPTC).

4 Messa in atto delle disposizioni

a) Competenze

Le basi per la definizione dettagliata dello spazio da riservare ai grandi fiumi vallerani (Reno, Inn, Landquart, Moesa, Rom, Maira ecc.) vengono stabilite dall'Ufficio per la natura e l'ambiente in collaborazione con l'Ufficio tecnico cantonale, Divisione arginature e torrenti, sulla base di perizie allestite a cura di Studi specializzati. Detta delimitazione viene messa a disposizione dei Comuni e delle Regioni interessati, affinché essa possa essere tenuta in considerazione nella pianificazione regionale e in quella delle utilizzazioni.

Per le rimanenti acque in linea di massima i Comuni sono competenti di determinare il fabbisogno di spazio a regola d'arte. Fanno stato al riguardo le norme generali sulle distanze ai sensi dell'art. 78 LPTC, nella misura in cui il Comune non abbia delimitato distanze speciali dalle acque.

b) Distanza dalle acque nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni

Nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni i Comuni possono stabilire distanze dalle acque nelle *zone edificabili esistenti*, al fine di garantire l'effettivo (ripristino con le stesse dimensioni nello stesso luogo) di beni materiali superiori (in modo particolare di case d'abitazione), a meno che non vi si oppongano interessi pubblici prevalenti. Altre nuove costruzioni in linea di massima devono rispettare la distanza normale di 10 m dalle acque. Se tale distanza in una zona edificabile dovrebbe essere generalmente diminuita (o ingrandita) il Comune avvalendosi della consulenza di uno specialista qualificato può delimitare linee di distanza (linee di rispetto) dalle acque. Nel definire tali linee si devono osservare gli stessi criteri che vengono applicati dall'UNA al caso singolo (vedasi Capitolo 4).

I nuovi azzonamenti possono essere effettuati esclusivamente fuori del comprensorio delle acque. Se tale spazio non risulta stabilito definitivamente, sono considerati comprensorio delle acque 40 m (20 m per la riva destra e altrettanti per la riva sinistra) più la larghezza del fondo del corpo idrico (= larghezza bagnata durante il livello estivo).

L'UNA in sede dell'esame preliminare e dell'approvazione della pianificazione delle utilizzazioni giudica entro quale misura le eccezioni dalle distanze stabilite dalle acque siano ammissibili e presenta l'apposita istanza all'autorità competente (il Governo in sede di approvazione della pianificazione delle utilizzazioni).

c) Distanza dalle acque nel caso singolo

Se il Comune non ha delimitato alcuna linea di distanza dalle acque e viene presentata una domanda di costruzione che deroga dalla distanza stabilita dall'art. 78 LPTC, l'UNA ne valuta l'ammissibilità, o in sede della regolare procedura di consultazione per edifici e impianti fuori zona edificabili all'attenzione dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio oppure, se si tratta di edifici e impianti all'interno di una zona edificabile, all'attenzione dell'autorità edilizia comunale. Senza la presa di posizione dell'UNA il Comune non può approvare alcuna domanda di costruzione che violi le disposizioni dell'art. 78 LPTC.

5 Criteri per le eccezioni a queste distanze

Nell'ottica dell'Ufficio per la natura e l'ambiente, a determinate condizioni possono essere fatte valere circostanze particolari e chieste eccezioni per derogare dalle distanze dalle acque:

a) Presupposti:

Per far valere circostanze particolari che autorizzano di derogare dalle distanze previste dalle acque devono essere adempiti cumulativamente i seguenti presupposti:

1. Per l'edificio/impianto anche **senza misura complementare di arginatura** non sussiste alcun pericolo di piena (non è situato in zona di pericolo blu o rossa; dove non sono state delimitate zone di pericolo, chiedere una perizia).
2. L'edificio/impianto dipende **comprovatamente e comprensibilmente** da una determinata ubicazione che non raggiunge la distanza dalle acque prevista (ubicazione vincolata)
3. La distanza dalle acque in nessun punto scende al di sotto dei 5 m.

b) Circostanze particolari

Sono di regola considerate circostanze particolari quelle che giustificano un'eccezione dalle distanze prestabilite dalle acque le seguenti fattispecie:

1. Garanzia dell'effettivo per edifici/impianti che rappresentano particolari valori materiali nonché diritti di costruzione ravvicinata ai confini inseriti nel Registro Fondiario (registrazione precedente all'emanazione della LPTC), nella misura in cui non vi si oppongano interessi pubblici prevalenti.
2. Per edifici e impianti per i quali ai sensi degli art. 37 e 38 della Legge sulla protezione delle acque sono ammesse un'arginatura oppure una copertura e messa in galleria del corpo idrico.
3. Per edifici e impianti lungo corpi idrici di piccole dimensioni, se la distanza minore nell'ottica ecologica non comporta limitazioni per gli stessi e non vi si oppongono interessi pubblici prevalenti.
4. Se a favore di un corpo idrico può essere garantito un corridoio idrico di dimensioni sufficienti (superficie tra le linee di distanza dalle acque sulla riva sinistra e su quella destra) (compensazione dall'eccezione su un altro lato del corpo idrico).
5. Per edifici e impianti siti su parcelle entro zone edificabili e delimitate in modo giuridicamente valido che non potrebbero più essere sovraedificate se si rispettassero le regolari distanze dalle acque.
6. Per edifici e impianti che a causa della loro posizione topografica si trovano palesemente fuori del comprensorio esistente e futuro delle acque (p.d. aree con scarpate ripide, gole ecc.)
7. Per deroghe insignificanti e puntuali, a condizione che queste possano essere compensate con una superficie delle stesse dimensioni e situate nelle immediate vicinanze e se inoltre non vi si oppongano altri interessi pubblici.
8. Per infrastrutture subordinate quali sentieri pedonali ed escursionistici, piste per sci di fondo, panchine e simili che non rappresentano valori materiali notevoli e per la cui protezione non si adottano provvedimenti di arginatura. Per tali impianti non sussiste garanzia del possesso.

Ufficio per la natura e l'ambiente
Capoufficio: *Remo Fehr*



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

Editore..... Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

Indirizzo da..... Amt für Natur und Umwelt GR
contattare
Gürtelstrasse 89
7001 Coira
Telefono: 081 257 29 46
Telefax: 081 257 21 54
eMail: info@anu.gr.ch
www.umwelt-gr.ch

Data..... maggio 2007

Definizione delle linee di di-
stanza dalle acque e modo di
procedere in caso di minori
distanze (art. 78 LPTC)

 Promemoria